

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 051 DEL 19.02.2018

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA ALLA SOCIETÀ BIELLA OVERT SRL DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE SITO IN BIELLA IN VIA LUISETTI N. 5 PER POSIZIONAMENTO AREA ECOLOGICA

L'anno duemiladiciotto il diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	ASSENTE

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA ALLA SOCIETÀ BIELLA OVEST SRL
DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE SITO IN BIELLA IN VIA LUISETTI N. 5
PER POSIZIONAMENTO AREA ECOLOGICA**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza da parte della Società Biella Ovest srl, la cui sede operativa si trova in Via Luisetti n. 5, con la quale è stata richiesta la concessione di mq. 7 circa di terreno di proprietà comunale per il posizionamento di un'area ecologica e l'autorizzazione al posizionamento di una "gabbia" metallica per il deposito dei rifiuti della loro struttura;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Ambiente in data 28/11/2017;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 455 del 21/11/2017 all'oggetto "*SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018*" è stato deliberato che il Canone per concessioni precarie per i terreni (dall'1/1/2018) avviene su valorizzazione dell'ufficio;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Urbanistica in data 12/02/2018 con la quale è stato comunicato che si ritiene congruo un canone per la concessione precaria di € 9,00/mq/anno;

Ritenuto di concedere alla Società Biella Ovest srl, rappresentato dall'Amministratore delegato Carmelo Riccardo Sciuto, l'utilizzo, mediante concessione precaria, di mq. 7 circa di terreno di proprietà comunale (così come da allegata planimetria) per il posizionamento di una "gabbia" metallica per racchiudere i cassonetti dei rifiuti della loro struttura;

Precisato che la concessione precaria dovrà contenere le seguenti prescrizioni:

- a) La porzione di terreno si concede al solo scopo di posizionarsi una "gabbia" metallica precaria, che dovrà rispettare le dimensioni e la tipologia presentata agli Uffici Comunali, da adibire ad area ecologica.
- b) E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata.
- c) La concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
- d) Il canone annuo di concessione precaria per l'anno 2018 è stabilito in € 63,00. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT.
- e) Il mancato utilizzo della porzione di terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
- f) Gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere alla Società Biella Ovest srl, rappresentato dall'Amministratore delegato Carmelo Riccardo Sciuto, , l'utilizzo, mediante concessione precaria, di mq. 7 circa di terreno di proprietà comunale (così come da allegata planimetria) per il posizionamento di una "gabbia" metallica per racchiudere i cassonetti dei rifiuti della loro struttura;
 2. di precisare che la concessione precaria dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
 - a) La porzione di terreno si concede al solo scopo di posizionarsi una "gabbia" metallica precaria, che dovrà rispettare le dimensioni e la tipologia presentata agli Uffici Comunali, da adibire ad area ecologica.
 - b) E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata.
 - c) La concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
 - d) Il canone annuo di concessione precaria per l'anno 2018 è stabilito in € 63,00. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT.
 - e) Il mancato utilizzo della porzione di terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
 - f) Gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
 3. di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio la regolarizzazione del corrispettivo economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-